



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI SARDEGNA SEZ. STACCATA DI SASSARI SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ROSELLA | MAURO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CAGNOLI | LUISA ANNA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FENU | LUISELLA PAOLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 185/2009
depositato il 25/02/2009

- avverso la pronuncia sentenza n. 224/2007 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SASSARI
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SASSARI

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRPEF 2000

- sull'appello n. 186/2009
depositato il 25/02/2009

- avverso la pronuncia sentenza n. 225/2007 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SASSARI
contro:

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 185/2009 (riunificato)

UDIENZA DEL

09/03/2017 ore 10:00

N° 311/3/17

PRONUNCIATA IL:

9/3/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/9/17

Il Segretario

[Handwritten signature]



SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 185/2009 (riunificato)

UDIENZA DEL

09/03/2017 ore 10:00

(segue)

difeso da:

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SASSARI

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRPEF 1999

- sull'appello n. 948/2010
depositato il 06/10/2010

- avverso la pronuncia sentenza n. 45/2010 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributari
Provinciale di SASSARI
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SASSARI

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO	IRPEF 2002
CARTELLA DI PAGAMENTO	IRPEF 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO	IRPEF 2002
AVVISO DI ACCERTAMENTO	IRPEF 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO	IRPEF 2002
AVVISO DI ACCERTAMENTO	IRPEF 2003

SVOLGIMENTO


Con atti depositati rispettivamente in data 25 febbraio 2009 e in data 6 ottobre 2010 l'Agenzia delle Entrate di Sassari ha impugnato le seguenti sentenze:

- sentenza numero 224/2/07 (r.g.r. numero 263/06) - emessa in data 13 dicembre 2007 e depositata in data 27 dicembre 2007 - con la quale, decidendo sul ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento numero RL7010101098/2005 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Sassari, accoglieva il ricorso;
- sentenza numero 225/2/07 (r.g.r. numero 264/06) - emessa in data 13 dicembre 2007 e depositata in data 27 dicembre 2007 - con la quale, decidendo sul ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento numero RL7010101095/2005 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Sassari, accoglieva il ricorso;
- sentenza numero 45/03/10 (r.g.r. numero 25/08 riunificato) - emessa in data 14 gennaio 2010 e depositata in data 25 marzo 2010 - con la quale, decidendo sul ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento numero RL7010100672/2007, numero RL7010100671/2007, numero RL7010100928/2007 e numero RL7010100929/2007 nonché le cartelle di pagamento numero 10220080026380891 e numero 10220080026380891, accoglieva i ricorsi riuniti

ricorsi tutti proposti dal signor _____, avvocato, nato a Sassari in data 13 agosto 1953 e residente in via _____ n° _____, codice fiscale _____, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in via _____ n° _____ presso lo studio dell'avvocato Silvio Piras che lo rappresenta e assiste in forza di delega in atti.

Trattasi di accertamento di maggiori redditi da partecipazione alla società _____ Srl della quale il signor _____ era socio per la quota del 97%.

del




I giudici di primo grado (sentenze numero 224 e 225), ritenendo che gli atti impugnati si fondassero su altri accertamenti per i medesimi anni di imposta redatti nei confronti della società _____ Srl i quali, a loro volta, fanno riferimento a due processi verbali della Guardia di Finanza (in data 7 agosto 2001) e della Agenzia delle Entrate (in data 16 giugno 2005), richiamati ma non allegati, nemmeno per stralcio, né negli avvisi di accertamento notificati al ricorrente né in quelli notificati alla società, dichiaravano nulli gli atti impugnati per violazione dell'articolo 42 del d.p.r. numero 60071973 e della legge numero 212/2000.

I giudici di primo grado che hanno redatto la sentenza numero 45/03/10, inoltre, hanno anche evidenziato che la documentazione prodotta in atti dal _____ prova in modo inequivocabile che la intestazione delle quote della società


_____ Srl al contribuente era stata operata dal signor _____ (amministratore) in modo del tutto apparente avendone questo ultimo conservato il completo controllo e la totale operatività tanto che il _____ mai era intervenuto ad alcun titolo nella vita sociale.

L'Agenzia delle Entrate di Sassari proponeva appello avverso tutte e tre le sentenze per chiederne la riforma richiamando sostanzialmente i contenuti degli atti di primo grado e sottolineando che costituisce oramai *ius receptum*, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale nell'accertamento di maggior base imponibile a carico di una società di capitali a ristretta base azionaria non occorre una prova specifica dell'attribuzione al socio degli utili non contabilizzati, operando una presunzione relativa di ripartizione pro quota superabile dal contribuente tramite prova contraria con la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati dalla società accantonati ovvero reinvestiti.



Per quanto, poi, riguarda la partecipazione fittizia del _____ alla società, l'Agenzia ricorda che nei confronti dei terzi fa stato unicamente la realtà giuridica

del



riportata negli atti pubblici e che la documentazione prodotta dalla parte non fornisce, né può fornire, prova contraria.

Si costituiva il signor _____ per chiedere la conferma delle sentenze impugnate in quanto ben motivate e strutturate nonché supportate dalle argomentazioni di cui ai ricorsi introduttivi i cui contenuti, in sede di appello, vengono richiamati integralmente.

Nel ricorso avverso la sentenza numero 45/03/10 il _____ eccepiva anche la violazione dell'articolo 16 terzo comma del decreto legislativo numero 546/1992 in quanto, di fatto, la notificazione del ricorso in appello è avvenuta utilizzando, per l'invio dell'atto, una sorta di contenitore costituito da un foglio separato (busta) senza sigilli e timbri di congiunzione.

Il contribuente depositava, infine, memorie illustrative per l'udienza in data 9 marzo 2017 con la quale venivano sostanzialmente richiamati tutti i motivi di cui al ricorso introduttivo e di cui agli atti di costituzione in appello.


All'udienza in data 9 marzo 2017 preliminarmente la Commissione riunisce gli appelli r.g.r. numero 185/09, numero r.g.r. numero 186/09 e r.g.r. numero 948/10 e trattiene le cause così riunite a sentenza.


Motivi della decisione

Osserva questa Commissione tributaria regionale che gli appelli riuniti non sono fondati e vanno respinti con conseguente conferma delle tre sentenze impugnate.

In primo luogo va rigettata in quanto non fondata la eccezione relativa alla nullità della notifica del ricorso in appello della sentenza numero 45/03/10 poiché il contribuente non ha dimostrato che all'interno della busta vi fosse un altro atto tant'è che ha potuto approntare tempestivo e adeguato atto di controdeduzioni.

Né la mancata allegazione degli atti presupposti relativi agli accertamenti effettuati in capo alla società che incidono sulla pretesa tributaria di altri (il _____) integra la violazione dell'articolo 42 del d.p.r. numero 6007/1973 e dell'articolo 7





della legge numero 212/2000 con conseguente nullità degli atti impositivi in quanto i risultati degli accertamenti operati in capo alla società sono stati dettagliatamente riportati negli atti impositivi a carico del _____ e “mostrano l'iter logico giuridico seguito dalla Agenzia delle Entrate per giungere alle proprie conclusioni”.


Il Collegio ritiene che il signor _____ abbia, tuttavia, dimostrato di essere un semplice fiduciario prestanome della società e che l'intestazione delle quote sociali, seppure notevoli, sia stata effettuata dal signor _____ (amministratore) in modo del tutto apparente e teorica.

Il _____ con lettera notificata in data 30 maggio 2001 a mezzo messo del Giudice di Pace ribadiva al signor _____ l'intestazione fiduciaria delle quote sociali e denunciava la violazione degli accordi intercorsi al momento della stipula dell'atto costitutivo della società secondo i quali questa ultima avrebbe dovuto rimanere inattiva, comunicava il recesso dal contratto chiedendo contestualmente l'immediata fissazione di un appuntamento dal notaio per la regolarizzazione della propria posizione.

Contestualmente all'atto notarile del 30 dicembre 2005 veniva redatta una “contro scrittura” con la quale veniva ancora una volta riconosciuta la simulazione per interposizione fittizia dell'atto costitutivo della società _____ Srl ribadendo che la quota sociale sottoscritta dal _____ deve intendersi di piena e assoluta titolarità del _____.

Anche il professionista della società, dottor _____, ha confermato per iscritto che l'unico vero soggetto che gestiva la società era esclusivamente il signor _____.

La medesima attribuzione al signor _____ socio al 3%, della rappresentanza legale e della amministrazione sia ordinaria sia straordinaria prova in maniera inequivocabile l'assoluto disinteresse del _____ alla vita della società.





Se l'attività della impresa veniva, quindi, svolta contro la volontà del ricorrente - prstanome o, comunque, del tutto fuori dal suo controllo, questo ultimo non poteva avere alcuna consapevolezza dell'ammontare dei ricavi inerenti l'attività commerciale della società e, soprattutto, della esistenza o meno di utili e della loro eventuale distribuzione.

Il contribuente ha provato che la propria inerzia e il proprio comportamento omissivo all'interno della società non sono una semplice scusante per non ottemperare agli obblighi fiscali ma, pur all'interno di un operato dell'Agenzia corretto e puntuale, costituisce una adeguata prova contraria che neutralizza le presunzioni di attribuzione di reddito poste a suo carico.

Tutto ciò premesso, pertanto, preso atto delle argomentazioni addotte, esaminata la documentazione acquisita ai fascicoli di udienza, rigettata ogni altra eccezione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere respinto con conseguente conferma delle sentenze di primo grado.

Da ultimo, tenuto conto della materia del contendere e dell'esito del giudizio, questa Commissione ritiene che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione tributaria regionale di Cagliari - sezione staccata di Sassari - sezione VIII -

P.Q.M.

La CTR di Sassari conferma le sentenze appellate e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Sassari, 9 marzo 2017

Il Presidente

Dr. Mauro Rosella

Il Relatore

dr. Luisa Anna Cagnoli

